COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 33 def.

Bruxelles, 13 febbraio 1991

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(presentata dalla Commissione)

NOTA INTRODUTTIVA

In applicazione dell'articolo 3 della decisione del Consiglio 16 dicembre 1969 (1) concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari, la Commissione propone al Consiglio di autorizzare gli Stati membri a prorogare o a rinnovare tacitamente gli accordi commerciali di cui alla allegata proposta di decisione del consiglio. Si tratta della quarta quota 1990 cioè degli accordi la cui scadenza o il cui termine di denuncia cade nel periodo 1° novembre 1990 e il 31 jennaio 1991.

La consultazione preliminare di cui all'articolo 2 di questa decisione ha avuto luogo per procedura scritta. Alla conclusione della procedura (20.10.1990) è stato constatato che sono riunite le condizione che prorogano questi accordi di un anno.

I servizi della Commissione hanno inoltre constatato che la proroga degli accordi in questione non ha alcuna ripercussione sulle PMI, ne sulla creazione d'impieghi.

Figurano ancora nell'elenco alcuni accordi in vigore con i Paesi EFTA che, secondo quanto convenuto nell'ambito del Gruppo EFTA, dovrebbero essere modificati dagli Stati membri interessati.

Poiché gli Stati membri interessati hanno comunicato che le procedure di revisione di tali accordi sono in fase conclusiva ma che ritengono che il periodo rimanente prima della loro scadenza non sia sufficiente per terminare tali procedure, la Commissione considera necessario proporre un'ulteriore proroga di detti accordi.

La Commissione ritiene opportuno segnalare che le proposte intese ad autorizzare gli Stati membri a rinnovare e a prorogare per un anno supplementare taluni accordi inclusi in questa quota non pregiudicano l'eventuale suo atteggiamento alla prossima scadenza degli accordi in questione.

---

(1) GU n. L 326 del 29.12.1969, pag. 39.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari [1], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

---

(1) GU n° L 326 del 29.12.1969, pag. 39.

considerando che, per gli accordi e protocolli indicati in allegato, la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è stata da ultimo autorizzata con la decisione /CEE [1] ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi interessati ;

considerando tuttavia che la maggior parte dei settori disciplinati da tali accordi sono ormai oggetto di accordi comunitari ; che, data tale situazione, si deve autorizzare il mantenimento di tali accordi nazionali unicamente per i settori che non siano oggetto di accordi comunitari ; che, peraltro, la presente autorizzazione non puo' mettere in causa l'obbligo degli Stati membri di evitare e eventualmente eliminare ogni incompatibilità tra detti accordi e le disposizioni del diritto comunitario ;

considerando che, inoltre, le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune :

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non ostacolerà l'apertura dei negoziati comunitari con i paesi terzi in questione ed il trasferimento delle materie commerciali oggetto di detti accordi negli accordi comunitari, né ostacolerà, durante il periodo considerato, l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi d'importazione degli Stati membri ;

---

(1) GU n° L del , pag.

considerando che dalla consultazione prevista all'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermato dalle dichiarazione di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando che in tali condizioni detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli accordi commerciali ed i protocolli conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata accanto a ciascuno di essi, per i settori non disciplinati dagli accordi tra la Comunità e i paesi terzi in questione purché le loro disposizioni non siano incompatibili con le politiche comuni esistenti.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estado miembro / Medlemsstat / Mitgliedstaat / Κράτος μέλος / Member State / État membre / Stato membro / Lid-Staat / Estado-membro	País tercero / Tredjeland / Drittland / Τρίτη χώρα / Third country / Pays tiers / Paese terzo / Derde land / País terceiro	Naturaleza y fecha del Acuerdo / Aftalens art og datering / Art und Datum des Abkommens / Φύση και ημερομηνία της συμφωνίας / Type and date of Agreement / Nature et date de l'accord / Natura e data dell'accordo / Aard en datum van het akkoord / Natureza e data do acordo	Prorrogado o tácitamente reconducido hasta el / Udløb efter forlængelse eller stiltiende videreførelse / Ablauf nach Verlängerung oder stillschweigender Verlängerung / Ημερομηνία λήξεως κατόπιν της παρατάσεως ή της σιωπηρής ανανεώσεως / Prolonged or tacitly renewed until / Échéance après prorogation ou tacite reconduction / Scadenza dopo la proroga o il tacito rinnovo / Vervaldatum na al dan niet stilzwijgende verlenging / Prorrogado ou tacitamente renovado até
BENELUX	Tunisie/ Tunesië	Accord commercial/ Handelsakkoord 1. 8. 1958	31. 3. 1992
DANMARK	Schweiz	Vareudvekslingsaftale 15. 9. 1951	31. 12. 1991
DEUTSCHLAND	Indonesien	Handelsabkommen vom 22. 4. 1953	31. 3. 1992
	Südkorea	Handelsabkommen vom 8. 4. 1965	7. 4. 1992
ΕΛΛΑΔΑ	Αίγυπτος	Εμπορική συμφωνία 1. 1. 1979	1. 1. 1992
	Μαρόκο	Εμπορική συμφωνία 1. 11. 1961	1. 11. 1991
	Τουρκία	Εμπορική συμφωνία 7. 11. 1953	7. 11. 1991
	Ινδία	Εμπορική συμφωνία 31. 1. 1973	31. 1. 1992
	Ισραήλ	Εμπορική συμφωνία 30. 1. 1969	30. 1. 1992
	Πακιστάν	Εμπορική συμφωνία 17. 1. 1963	17. 1. 1992
ESPAÑA	Camerún	Acuerdo comercial 4. 2. 1964	4. 2. 1992
	Chile	Convenio comercial y de cooperación económica 9. 3. 1977	2. 3. 1992
	Gabón	Acuerdo de cooperación económica y comercial 6. 2. 1976	6. 2. 1992
	Jordania	Acuerdo comercial 16. 12. 1980	16. 12. 1991
	Túnez	Acuerdo comercial 20. 4. 1961	20. 4. 1992

FRANCE	Afrique du Sud (1)	Échanges de lettres	18. 4. 1964	31. 12. 1991
	Corée du Sud	Échange de lettres	12. 3. 1963	31. 3. 1992
	Inde (1)	Accord commercial et échange de lettres	19. 10. 1959	31. 12. 1991
	Liban	Accord commercial	25. 3. 1955	10. 4. 1992
ITALIA	Corea del Sud	Accordo commerciale	9. 3. 1965	8. 3.1992
	El Salvador	Accordo commerciale	30. 3. 1953	31. 3.1992
		Protocollo addizionale	21. 12. 1955	
	Indonesia	Accordo commerciale	23. 3. 1951	31. 3.1992
	Iran	Scambio di note	29. 1. 1958 23. 3. 1961	9. 2.1992
	Israele	Accordo commerciale	5. 3. 1954	
		Scambio di lettere	5. 1. 1956	
		Processi verbali	21. 10. 1956 11. 2. 1964	31. 3.1992
	Iugoslavia	Accordo commerciale	1. 7. 1967	
		Protocollo e scambio di note successivo	30. 4. 1969	31. 12. 1991
	Repubblica dominicana	Accordo commerciale	18. 2. 1954	11. 3. 1992
PORTUGAL	Cabo Verde	Acordo comercial	20. 4. 1980	20. 4. 1992
	Egipto	Acordo comercial	20. 3. 1983	20. 3. 1992
	Moçambique	Acordo comercial	25. 5. 1981	25. 5. 1992
	São Tomé e Príncipe	Acordo comercial	17. 7. 1978	17. 7. 1992
	Tanzânia	Acordo comercial	30. 7. 1975	30. 7. 1992

(1) Prorogation par échange de notes.

ISSN 0254-1505

COM(91) 33 def.

DOCUMENTI

IT 11

N. di catalogo : CB-CO-91-066-IT-C
ISBN 92-77-69420-3

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo